

Bonus Lavoratori Domestici

Definizione del Bonus

L'articolo 85 del Decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 n. 34 così detto "Rilancio" ha introdotto una nuova misura a sostegno dei lavoratori operanti nel settore domestico connesso all'emergenza epidemiologica Covid-19. Si tratta di un bonus spettante per due mesi da richiedere all'INPS, in analogia a quanto già avviene per altri bonus erogati a seguito del momento emergenziale.

A chi spetta

Possono richiedere il bonus i lavoratori domestici quali, ad esempio, colf, badanti e babysitter che:

- **hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti** di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
- **non sono conviventi** con il datore di lavoro.

Il contributo, erogato dall'Inps, sarà riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore domestico abbia continuato a lavorare, fruito di un periodo di ferie, di un permesso non retribuito o di una sospensione extra-feriale.

I lavoratori domestici **beneficiari di RdC** (Reddito di cittadinanza), invece, **possono godere del bonus fino al raggiungimento della somma complessiva di € 500** se l'importo del reddito di cittadinanza in godimento è **inferiore a € 500**. In questo caso in luogo dell'erogazione dell'indennità verrà integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità in ciascuna mensilità.

Incumulabilità

Le indennità erogate ai lavoratori domestici non sono cumulabili con gli altri bonus previsti dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 così detto "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, né con le indennità di cui all'articolo 84 del Decreto-Legge "Rilancio" del 19 maggio 2020, n. 34 e di seguito, in sintesi, riassunte:

- **Bonus di € 600** riconosciuto come indennità:
 - professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27 D.L. "Cura Italia");
 - lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (articolo 28 D.L. "Cura Italia");
 - lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29 D.L. "Cura Italia");
 - lavoratori del settore agricolo (articolo 30 D.L. "Cura Italia");
 - lavoratori dello spettacolo (articolo 38 D.L. "Cura Italia").
- Indennità erogate dal **"Fondo per il reddito di ultima istanza"** a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. (articolo 44 D.L. "Cura Italia" modificato dall'articolo 78 del D.L. Rilancio). I soggetti richiedenti la prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.

Rientrano in questa fattispecie anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Le modalità di attribuzioni dei bonus e i criteri di priorità verranno definiti tramite uno o più decreti da adottarsi entro 60 giorni a partire dal 19/05/2020.

- **Nuove indennità** per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non ricadenti nelle sopra citate casistiche quali a titolo di esempio non esaustivo: i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori intermittenti, lavoratori stagionali diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori autonomi privi di partita iva ecc... (articolo 84 D.L. "Rilancio").

A chi non spetta

Il bonus riconosciuto ai lavoratori domestici non spetta a chi:

- **beneficia del Rem** (Reddito di emergenza articolo 82 del D.L. "Rilancio") a decorrere dal mese di luglio 2020;
- **è titolare di pensione**, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- **ha un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato** diverso dal lavoro domestico

Inoltre, non spetta a **quei lavoratori domestici regolarizzati** a seguito dell'emersione di rapporto di lavoro irregolari (articolo 103 del D.L. "Rilancio").

Beneficio Economico

L'importo del bonus lavoratori domestici è pari a € 500 al mese per la durata di un bimestre, in quanto viene concesso per i mesi di aprile e maggio 2020 e viene erogato **dall'INPS in unica soluzione** previa domanda da parte del lavoratore stesso.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986.

A chi si presenta

L'indennità è erogata dall'Inps previa richiesta, che può essere presentata **presso gli Istituti di Patronato**. La modulistica dalla **Domanda verrà predisposta da INPS**.

Platea interessata

Dall'ultimo rapporto statistico pubblicato da INPS in merito ai lavoratori domestici anno 2018, prelevabile al seguente link <https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/domestici/StatInBreve.pdf>, si può presumibilmente ipotizzare in oltre **460.000** le posizioni che possono accedere al beneficio **nel limite di spesa complessiva** di € 460 milioni.

Prospetto 5: NUMERO DI LAVORATORI DOMESTICI PER CLASSI DELL'ORARIO MEDIO
 SETTIMANALE E TIPOLOGIA RAPPORTO. Anno 2018

Classi dell'orario medio settimanale	Tipologia Rapporto			Totale
	Badante	Colf	Non ripartibili	
Fino a 4	6.618	36.148	147	42.913
da 5 a 9	16.160	72.740	226	89.126
da 10 a 14	19.729	52.327	120	72.176
da 15 a 19	21.771	38.350	79	60.200
da 20 a 24	22.985	35.904	69	58.958
da 25 a 29	99.089	145.629	257	244.975
da 30 a 34	49.655	30.134	83	79.872
da 35 a 39	27.488	12.058	32	39.578
da 40 a 44	46.460	21.956	53	68.469
da 45 a 49	9.296	2.273	16	11.585
da 50 a 59	81.938	7.838	90	89.866
60 e oltre	1.224	288	(*)	1.515
Totale	402.413	455.645	1.175	859.233

Al superamento del limite di spesa previsto non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

Attenzione

Si ricorda che Il Decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.